CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4347
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R. S. T. E.) del Ministero degli affari esteri

Presentato alla Presidenza il 10 dicembre 1962

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge è inteso ad adempiere a un impegno preso dal Governo nel corso della riunione del 20 luglio 1961 della III Commissione della Camera dei Deputati. In quella sede gli onorevoli Brusasca, Cappugi e Vedovato presentarono un ordine del giorno, accettato dal Sottosegretario onorevole Storchi, affinché venisse promosso dal Governo un disegno di legge inteso a concedere anche al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R. S. T. E.) del Ministero degli affari esteri quei miglioramenti negli assegni di sede che con precedente disegno di legge (divenuto poi la legge 5 agosto 1961, n. 1032) erano stati accordati al personale delle carriere ordinarie in servizio all'estero.

In conformità di tale impegno il progetto che è stato ora elaborato, si ispira allo stesso, identico, sistema seguito nella citata legge n. 1032 e cioè quello di stabilire una certa graduazione nei vari posti all'estero, che attualmente non sono differenziati, e assegnare un diverso assegno in base a tale graduazione.

Si è naturalmente tenuto conto, nel far ciò, delle differenze esistenti fra la situazione giuridica e di fatto del personale R. S. T. E e quella del personale di carriera. Così, ad esempio, nell'articolo 1 si è dovuto fissare contingenti numerici per ciascuno scaglione della graduazione stabilita, e ciò per il fatto che l'ammontare degli impiegati R. S. T. E è regolato dalla legge e pertanto, ove il numero dei posti istituiti non fosse stato fissato fin dal principio, qualche impiegato sarebbe rimasto senza una posizione precisa Si è beninteso tenuto conto, nell'effettuare tale computo, dei casi d'inquadramento ancora in corso e di quelli per i quali pende ricorso in Consiglio di Stato: in tutto non più di una quarantina.

È altresì apparso equo stabilire (articolo 2) che i posti contrassegnati da assegni più elevati siano riservati agli impiegati con maggiori titoli di merito, anzianità e preparazione. Si è in particolare ritenuto opportuno richiedere espressamente un preciso titolo di studio (diploma di laurea) agli impiegati da destinare ai posti più retribuiti (assistente capo) e fissare, per la categoria inferiore, che il titolo di studio sia elemento di preferenza per l'assegnazione ai posti di coadiutore capo.

Occorre aver presente al riguardo l'estrema varietà di levatura, mansioni, esperienze, preparazione culturale, esistente fra il personale del R. S. T. E. che nella grandissima maggioranza ha sempre vissuto nei Paesi, sparsi in tutto il mondo, ove presta servizio ed ha ivi compiuto gli studi, ciò che pone necessariamente l'esigenza di fissare un limite stabile, in materia di titoli di studio, valido ai fini dell'assegnazione ai posti più retribuiti.

L'articolo 3 indica la procedura con cui verranno ripartiti fra gli Uffici all'estero i vari posti istituiti a norma dell'articolo 1. Dato il variare, parallelo al mutare delle vicende internazionali, dei compiti e del lavoro che incombono a ciascun Ufficio all'estero, si è prevista la possibilità di spostare i vari posti da una Rappresentanza all'altra in modo da poter adeguare gli effettivi degli Uffici alle esigenze che venissero a presentarsi, Tuttavia per evitare, finché possibile, che la distribuzione dei posti, specie in sede di prima applicazione della legge, costringa a dei non necessari trasferimenti di personale R. S. T. E. in contrasto con la norma che limita tali movimenti esclusivamente a quelli per ragioni di servizio (articolo 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775) si è sancito che in sede di assegnazione dei posti ai vari Uffici si tenga conto della presenza, o meno, colà di impiegati in possesso dei requisiti richiesti per ricoprirli.

L'articolo 4 stabilisce l'ammontare dei nuovi assegni base graduati come sopra accennato, da moltiplicare per i vari coefficienti di maggiorazione propri di ciascuna sede.

L'articolo 5 prevede l'applicazione agli assegni stabiliti dall'articolo precedente di tutti gli arrotondamenti e le ritenute vigenti per gli assegni del personale delle carriere ordinarie all'estero.

L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria per l'onere derivante dall'applicazione della legge, previsto inizialmente in circa 400 milioni annui e destinato a ridursi gradualmente con il progressivo esaurimento del ruolo

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:

n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente.
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore capo;
n. 310 primo coadiutore,
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di cancelleria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.

ART. 2.

L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelle-

ria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.

I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio rispettivamente nella posizione di impiegati locali di prima categoria e di assistenti e in quella di impiegati locali di seconda categoria e di coadiutori.

I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti solo ad impiegati che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 9 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

ART. 3.

La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'estero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Per i posti istituiti con il precedente articolo 1, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è stabilito nelle seguenti misure mensili:

Assistente capo	L.	120.000
Primo assistente	»	110.000
Assistente	»	90.000
Coadiutore capo . .	»	98.000
Primo coadiutore	»	90.000
Coadiutore	»	75.000

Primo aggiunto di cancelleria	L.	77.000
Aggiunto di cancelleria .	»	65.000
Primo subalterno . .	»	63.000
Subalterno	»	55.000

Nella prima applicazione della presente legge l'attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

ART. 5.

Gli assegni di cui al precedente articolo 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 6.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.